

Codice A1816B

D.D. 15 luglio 2020, n. 1873

Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Realizzazione scogliera antierosiva sponda dx Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea e ripristino sezione di deflusso" localizzato in comune di Ceva (CN Cat. B1.13 - Pos. 2020-10/VER . Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della l.r. n.40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.



ATTO DD 1873/A1816B/2020

DEL 15/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Realizzazione scogliera antierosiva sponda dx Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea e ripristino sezione di deflusso” localizzato in comune di Ceva (CN Cat. B1.13 - Pos. 2020-10/VER .

Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della l.r. n.40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006.

Premesso che:

in data 23 aprile 2020 l'ing. Virgilio Anselmo, in qualità di delegato dal sindaco del Comune di Ceva, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto denominato: “Realizzazione scogliera antierosiva sponda dx Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea e ripristino sezione di deflusso” localizzato in comune di Ceva (CN). L'intervento è stato finanziato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 3981 del 06/12/2018 avente il medesimo titolo. In realtà l'intervento progettato consiste nella realizzazione di una batteria di pennelli o repellenti, da realizzare al piede della sponda e ripristino sezione di deflusso mediante movimentazione del materiale litoide presente in alveo.

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23/03/2015, n. 28-1226.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

INTERVENTO A

- realizzazione di una batteria di 5 pennelli (o repellenti) al piede della sponda destra del fiume Tanaro, a monte del ponte della linea ferroviaria Ceva-Ormea. I pennelli sono realizzati in c.a., con fondazioni poggianti su colonne in jet-grouting. Viene altresì realizzata una apposita pista di cantiere in alveo, al fine di raggiungere il sito delle lavorazioni, a partire dalla centrale idroelettrica Mazzarelli.

INTERVENTO B

- questo intervento si rende necessario per risolvere il problema della carenza di materiale in alveo per raggiungere il sito delle lavorazioni dell'Intervento A. Pertanto il materiale sarà ricavato dalla ricalibratura della sezione in fregio alla sponda destra per una lunghezza di circa 140 m. Il materiale estratto verrà impiegato per la formazione della pista di lavoro dell'Intervento A a partire dalla centrale idroelettrica dei Mazzarelli. Il volume di materiale, previsto circa pari a 1110 m³, potrà essere sensibilmente ridotto a fronte del volume di materiale risultante dalle lavorazioni previste dalla società concessionaria dell'autostrada.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica ha designato, con DD 1197 del 29.4.2020, i responsabili del procedimento e dell'istruttoria nell'ambito del Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in data 4 maggio 2020, ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento, ha indetto la Conferenza di Servizi per l'istruttoria della fase di verifica, alla quale sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R.40/98 e s.m.i e l'Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art.8 della medesima legge regionale.

La prima riunione dell'Organo Tecnico e la Conferenza dei Servizi si sono tenute nella giornata del 02/07/2020.

Visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo, prot. interno n. 31558 del 23-06-2020.
- Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, nota prot. Direzione Opere Pubbliche n. 32924 del 01/07/2020).
- Arpa -Area Funzionale tecnica – Struttura semplice Ambiente e natura Piemonte, nota prot n. 33657 del 07-07-2020.
- Regione Piemonte – Direzione Ambiente, energia e territorio, prot. in entrata n. 34788 del 14/07/2020;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente

emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Rilevato che:

l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali;

che le stesse condizioni ambientali di cui all'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva e pertanto sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere in tale fase, alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

il proponente, così come riportato sul verbale della conferenza dei servizi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato *omissis* V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del d.lgs 152/2006, come modificato dal d.lgs n.104/2017, le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016; in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- vista la l.r. 40/1998
- vista la l.r. 23/2008
- vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999

determina

di escludere il progetto "Adeguamento in quota delle difese e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tanaro, nel concentrico di Ceva" localizzato in comune di Ceva (CN) Cat. B1.13 - Pos. 10/VER/2020, dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la

legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

Allegato A

Fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente il progetto “Realizzazione scogliera antiersiva sponda dx Fiume Tanaro, a monte del ponte ferroviario Ceva-Ormea e ripristino sezione di deflusso” localizzato in comune di Ceva (CN Cat. B1.13 - Pos. 2020-10/VER .

Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della l.r. n.40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

2.1 Fase di progettazione definitiva.

La verifica di ottemperanza in questa fase potrà utilmente essere svolta in concomitanza alle procedure da attuare per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Termine per la verifica di ottemperanza: Ante Operam

- ai fini della tutela dell'avifauna nidificante presente nella zona di attività, oltre a quanto già previsto, si ritiene corretto anticipare l'inizio dei lavori indicativamente al 15 marzo, anche limitatamente alle sole operazioni relative all'approntamento del cantiere ed al taglio della vegetazione interferente. Attivando gli interventi prima dell'inizio dell'attività riproduttiva, l'area sarà resa inospitale alla nidificazione poiché l'avifauna, sentendo la presenza dei mezzi di lavoro, eviterà di iniziare a nidificare nel sito ed individuerà altri luoghi per la propria riproduzione;
- le soluzioni progettuali dovranno risolvere le interferenze con la viabilità interpoderale esistente, consentendo sempre l'accesso ai fondi;
- ove prevista la realizzazione di opere a verde quale recupero ambientale a fine lavori, se ne raccomanda l'esecuzione nelle stagioni idonee (primavera ed autunno) con la previsione di un periodo di manutenzione obbligatoria, da svolgersi nel primo anno

successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, prevedendo la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ricostituite.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Organo Tecnico Regionale con il supporto di *Direzione Regionale Agricoltura e Cibo.*

3. Misure supplementari

Si riportano di seguito indicazioni afferenti a specifiche normative di settore e raccomandazioni, che non si configurano come condizioni ambientali, a cui si dovrà dare seguito in fase di progettazione definitiva e realizzazione dell'opera.

In fase di realizzazione dell'opera, si raccomanda di formare adeguatamente le maestranze circa le precauzioni da adottare in fase di cantiere, al fine di evitare la contaminazione del suolo e delle acque superficiali in caso di eventuali sversamenti accidentali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dei mezzi utilizzati dovrebbe avvenire solo ad adeguata distanza dal torrente ed in condizioni di pendenza tali da non poter raggiungere l'alveo in caso di evento accidentale.

Analogamente, dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento delle sostanze, con utilizzo di materiali idonei da tenere in cantiere (materiale assorbente, sepiolite, ecc.).

Per la gestione dei materiali da scavo gestiti come sottoprodotti, in uscita dal cantiere, il Proponente dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente cioè il D.P.R. n. 120/2017, in combinato disposto con le linee guida SNPA "*linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce di scavo*" paragrafo "Interventi di scavo in corso d'acqua". Si evidenzia infatti che parte del materiale escavato verrà riutilizzato nel cantiere, ma utilizzando viabilità ordinaria al di fuori dello stesso.

Nel caso siano necessarie operazioni di allontanamento della fauna acquatica da effettuarsi prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, queste dovranno essere effettuate in accordo con i competenti uffici della Provincia di Cuneo;

Si segnala infine il rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23- 2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"" per limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, il cui testo è reperibile nel sito web della Regione Piemonte alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardiaambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>;